

IL PUNTO SULLA BREXIT:
Delineare i possibili scenari di una
nuova relazione UE-Regno Unito e il
loro impatto sui cittadini

COMPENDIO



INDICE DEI CONTENUTI

Introduzione.....	3
Partner e obiettivi	3
Struttura e metodologia	3
Impatto della Brexit sui diritti UE: Principali osservazioni	4
Analisi degli scenari	4
Analisi dei diritti.....	8
Conclusioni	12
Accesso al sistema dei fondi UE: Risultati principali.....	13

Questa pubblicazione, conformemente all'impegno di ECAS, intende dare ai cittadini il potere di esercitare i loro diritti dentro l'Unione. Il presente documento costituisce un compendio di uno studio di ambito politico più lungo e provvisto di riferimenti completi, disponibile su <http://ecas.org/publications/studies/>. Questo compendio è stato tradotto in DE, FR, IT, PL e RO da VoxEurop e in ES da ECAS, ed è consultabile tramite questo link.

Lo studio è stato messo a punto da un team composto da Assya Kavrakova, direttrice di ECAS, da Marta Pont, responsabile ECAS per l'appartenenza e il raggio d'azione, e da Anthony Valcke, professore della University of Kent a Bruxelles e avvocato supervisore alla EU Rights Clinic, sostenuta dallo stagista Connor Brown della University of Sheffield. Le ONG New Europeans e European Disability Forum hanno contribuito, rispettivamente, all'analisi dei diritti di voto e ai diritti alla non-discriminazione.

Questa pubblicazione è di proprietà di ECAS ©ECAS 2017. Tutti i diritti sono riservati.

ECAS è supportata da una sovvenzione di funzionamento da parte del Programma L'Europa per i cittadini, tramite il quale è stata finanziata questa pubblicazione. Questa pubblicazione ha inoltre beneficiato del supporto del Joseph Rowntree Charitable Trust, responsabile della sua diffusione.

Introduzione

Otto mesi dopo il referendum sull'Unione europea in Regno Unito, non è ancora possibile definire che forma adotteranno i nuovi rapporti tra il paese e i suoi partner UE. Questo argomento sarà al centro dei negoziati che dovrebbero iniziare a seguito dell'attivazione dell'Articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea (TUE).

Molteplici studi hanno analizzato sia il potenziale impatto economico e finanziario della Brexit considerando diversi scenari, sia le conseguenze del recesso britannico dal mercato unico alla luce di nuovi potenziali accordi con l'Unione europea. Tuttavia, nessuno di questi ha analizzato a fondo l'impatto che il ritiro del Regno Unito avrà sulla stima di quattro milioni di cittadini che potrebbero essere direttamente colpiti dal risultato dei negoziati sulle nuove relazioni tra Regno Unito e UE, compresi tre milioni di cittadini dell'Unione che risiedono nel Regno Unito e 1,2 milioni di cittadini britannici che vivono all'interno dell'UE¹.

Partner e obiettivi

Lo European Citizen Action Service (ECAS), in collaborazione con la EU Rights Clinic e le ONG European Disability Forum (EDF) e New Europeans, ha messo a punto un'analisi approfondita che indaga il modo in cui i diritti dei cittadini saranno coinvolti nei diversi scenari, in un tentativo di far luce sulle conseguenze di questo evento politico, senza precedenti nella storia UE, e di portare un po' di chiarezza in un clima di grande incertezza politica e legale. Infatti, nonostante la procedura d'uscita dall'Unione europea sia prevista dall'Articolo 50 del TUE, questa sarà la prima volta che uno stato membro prenderà in considerazione la possibilità di invocarlo. Solo con una profonda conoscenza delle differenti opzioni disponibili i cittadini e la società civile potranno essere in grado di individuare il migliore accordo da sostenere, sia prima sia durante i negoziati sulla Brexit. L'obiettivo di questo articolo è sostenerli in questo percorso.

Struttura e metodologia

Questo studio è suddiviso in due parti. La prima prende in esame l'impatto della Brexit sui principali diritti politici e socioeconomici garantiti ai cittadini in virtù della loro cittadinanza europea, compreso il diritto di ingresso, il diritto di residenza, il diritto al lavoro, il diritto al welfare, il diritto di avviare un'attività commerciale e di prestare servizi, i diritti relativi alla protezione dei consumatori, i diritti dei passeggeri, il diritto alla non-discriminazione, i diritti di voto e i diritti d'accesso alle istituzioni UE. La seconda parte analizza l'impatto della Brexit sulla capacità delle organizzazioni con sede in Regno Unito di continuare ad accedere al sistema dei fondi pubblici dell'Unione, questione che ha sollevato un gran numero di

¹ Gower, M. (2016), "Leaving the EU: How might people currently exercising free movement rights be affected?", *Commons Briefing papers* CBP-7525, 27 giugno 2016. [Online] Consultabile su: <http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7525>.

preoccupazioni, in particolare da parte delle università e degli enti di ricerca britannici, che rappresentano i maggiori beneficiari dei fondi UE in Regno Unito.

Impatto della Brexit sui diritti UE: Principali osservazioni

Per quanto concerne l'impatto sui diritti garantiti dall'Unione europea (prima parte), l'analisi prende in considerazione cinque scenari, compresa una prospettiva di base senza Brexit e gli altri quattro ispirati ad accordi in essere con altri paesi:

1. L'opzione 'Bremain' – Il Regno Unito rimane dentro l'UE (prospettiva di base)
2. L'opzione 'Norvegia' – Membro dello Spazio economico europeo (SEE) e del mercato unico
3. L'opzione 'Svizzera' – Accordo bilaterale con l'UE
4. L'opzione 'Canada' – un Accordo di libero scambio (ALS) con l'UE
5. L'opzione 'Turchia' – un Accordo di associazione con l'UE

Il primo scenario, che implica una piena appartenenza all'Unione europea, è preso in considerazione come lo scenario di base dal quale far scaturire un paragone con gli altri quattro, dato che riflette la situazione reale al momento della stesura di questo documento. In questo contesto, verrà anche esaminato il fallito accordo predisposto dall'ex primo ministro britannico Cameron per una Nuova intesa per il Regno Unito nell'Unione europea. Sebbene questa opzione non sia più attuabile, dato che è stata abbandonata a seguito del referendum del 23 giugno 2016, contiene già alcuni dei "paletti" espressi pubblicamente dal governo britannico ed è dunque meritevole di analisi a scopo di previsione. Gli altri quattro scenari includono due opzioni di 'soft Brexit' (appartenenza al SEE e gli 'accordi bilaterali' svizzeri) e due opzioni di 'hard Brexit' (un'unione doganale, come nel caso della Turchia, o un accordo di libero scambio, come quello che l'Unione europea ha recentemente firmato con il Canada). Il quinto scenario che si sarebbe potuto immaginare e che rappresenta la versione più dura della Brexit, ovvero un mercato regolato dalle norme previste dal World Trade Organisation (WTO, it. Organizzazione Mondiale del Commercio), non è stato incluso in quanto non garantisce ai cittadini alcun diritto di entrare, risiedere o lavorare in altri paesi.

Analisi degli scenari

Dei cinque scenari presi in esame, il miglior accordo possibile per la protezione dei diritti dei cittadini dovrebbe essere un'intesa ispirata all'appartenenza della Norvegia al SEE (scenario 2), che permetterebbe al Regno Unito di mantenere il pieno accesso al mercato unico. Questo scenario assicurerebbe il libero movimento di persone, merci, servizi e capitali. Come mostrato nelle tabelle comparative qui sotto, in uno scenario simile i cittadini britannici manterrebbero la maggior parte dei diritti di cui godono in qualità di cittadini UE. Tuttavia, i cittadini del Regno Unito con questo scenario perderebbero il diritto di votare e

candidarsi a elezioni locali ed europee, il diritto di partecipare alle Iniziative dei cittadini europei (ICE) e il diritto di trovare protezione diplomatica o consolare da parte di un altro paese membro UE in un paese terzo in cui il Regno Unito non abbia rappresentanza diplomatica, dal momento che questi diritti politici sono conferiti soltanto ai cittadini dell'Unione europea. Il diritto di rivolgersi alle istituzioni europee potrebbe essere mantenuto soltanto dai cittadini britannici che risiedono legalmente all'interno dell'Unione. Infine, secondo il modello norvegese, il Regno Unito non sarebbe vincolato al rispetto di tutte le norme di protezione contro la discriminazione definite dalla legislazione dell'Unione europea.

La seconda opzione migliore sarebbe il modello svizzero, basato su accordi bilaterali (scenario 3) che fondamentalmente obbligherebbero il Regno Unito a preservare il diritto alla libertà di movimento (compresi i diritti relativi alla residenza, al lavoro e al welfare), sebbene con qualche potenziale limitazione riguardante la residenza permanente e il diritto alla non-discriminazione. Anche l'insieme dei diritti UE dei passeggeri verrebbe conservato per la maggior parte, mentre sarebbero poste importanti limitazioni concernenti la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi transfrontalieri, così come nell'ambito della protezione dei consumatori. Entrambi gli scenari descritti, in ogni caso, obbligherebbero il Regno Unito a garantire la libertà di movimento delle persone, che, come sottolineato dal primo ministro britannico, rappresenta un "paletto" nei negoziati per l'uscita. Inoltre, nessuna di queste opzioni, corrispondenti a una cosiddetta "soft Brexit", si allinea attualmente a ciò che è noto a proposito della posizione britannica sui negoziati.

Anche l'ormai abbandonata 'Nuova intesa per il Regno Unito' con l'UE (analizzata allo scenario 1), che costituiva la base sulla quale l'ex primo ministro chiese all'elettorato britannico di esprimere un voto al referendum, non è considerata un'opzione percorribile, non solo perché è stato rigettato dal voto nel referendum di giugno, ma anche perché implicherebbe che il Regno Unito rimanga un membro a tutti gli effetti del mercato unico. L'accordo essenzialmente sarebbe stato costituito da emendamenti operati sulle norme europee in tema di libertà di movimento, che avrebbe determinato limitate discriminazioni tra cittadini dell'Unione europea e cittadini britannici per quanto concerne l'accesso ai sussidi per i lavoratori. In ogni caso, altri diritti UE sarebbero rimasti immutati. Questa opzione, nonostante non sia più attuabile al momento della stesura di questo documento, fornisce comunque alcune indicazioni sulla natura che potranno assumere le future restrizioni alla libertà di movimento, nel caso in cui il Regno Unito decidesse in qualche modo di accettare una limitata libertà di movimento di cittadini europei nel Regno Unito post-Brexit.

Tabella comparativa: modelli UE-Regno Unito per le nuove relazioni

	Diritto di ingresso	Diritto di residenza	Diritto al lavoro	Diritto al welfare	Diritto di esercitare un'attività e di prestare servizi	Protezione del consumatore e diritti dei passeggeri	Diritto alla non-discriminazione	Diritti politici e di voto	Accesso alle istituzioni UE
Appartenenza all'Unione europea (scenario di base)	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Bozza di Nuova intesa per il Regno Unito	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green
Opzione Norvegia	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Red	Yellow
Opzione Svizzera	Green	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow
Opzione Canada	Red	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow
Opzione Turchia	Red	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Yellow

Accesso pieno	Green
Accordo parziale/volontario/speciale	Yellow
Nessun accordo	Red

L'opzione successiva prevedeva negoziati tra Regno Unito e Unione europea su un accordo onnicomprensivo di libero scambio, come quello siglato con il Canada (scenario 4). Questo accordo permetterebbe soltanto ai cittadini britannici che vivono in Unione europea e ai cittadini UE che risiedono nel Regno Unito di godere di alcuni dei diritti che possiedono attualmente. L'accordo di libero scambio UE-Canada (CETA²) non garantisce la libertà di movimento delle persone o la libertà di stabilimento, ma permette la migrazione per lavoro tra

² UE-Canada Comprehensive Economic Trade Agreement (it. Accordo economico e commerciale globale).

l'UE e il Canada per dipendenti qualificati e lavoratori autonomi, senza obbligo di richiesta di precedente approvazione, a condizione che si tratti di una durata limitata, compresa tra uno e tre anni a seconda della natura dell'attività. Le regole previste dall'Unione europea facilitano già la mobilità dei cittadini di paesi terzi come ad esempio i canadesi che arrivano in UE per intraprendere lavori altamente qualificati o impegnarsi nella ricerca, negli studi o in impieghi stagionali. Tuttavia, in tutti gli altri casi, i diritti di accesso, residenza e lavoro sono sottoposti alle norme sull'immigrazione in vigore nel paese ospitante. Le regole dell'Unione europea garantiscono inoltre un'esenzione dal visto per i cittadini canadesi che rimangono nell'area Schengen per brevi periodi di tempo della durata massima di 90 giorni. Oltre a ciò, le regole dell'Unione europea sulla libertà di movimento conferiscono anche i diritti di accesso, residenza e lavoro ai membri extracomunitari appartenenti alla famiglia di un cittadino UE. In virtù del CETA, i cittadini canadesi e quelli dell'Unione possono anche godere di alcuni diritti alla parità di trattamento in ambiti limitati. Le norme UE sulla protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri non sono riservati esclusivamente a chi detenga la cittadinanza dell'Unione europea e possono dunque essere richiesti anche da cittadini extracomunitari che vivono dentro l'Unione. La stessa regola vale per il diritto d'accesso alle istituzioni UE, diritto garantito a tutti i residenti nell'Unione europea. Pertanto, questi dati dovrebbero essere parzialmente conservati se il Regno Unito decidesse di seguire il modello canadese. In uno scenario del genere, i diritti UE relativi al coordinamento del welfare andrebbero completamente persi, come quelli relativi al voto e alla partecipazione politica.

In ultima istanza, se il Regno Unito e l'Unione europea decidessero di accordarsi su un tipo di associazione che contemplasse un'unione doganale, come nel caso della Turchia (scenario 5), i cittadini britannici e i cittadini UE potrebbero comunque godere parzialmente di alcuni dei loro diritti attuali. L'accordo di Associazione tra la Turchia e lo Spazio economico europeo (SEE) non prevede libertà di movimento delle persone. A meno che non siano membri della famiglia di un cittadino dell'Unione europea, i cittadini turchi devono attenersi alle norme sull'immigrazione del paese europeo in cui vorrebbero essere ricollocati, nel rispetto delle formalità di soggiorno e dell'accesso all'attività lavorativa, o, in alternativa, rispettare le norme UE armonizzate relative alla ricerca, allo studio, al lavoro stagionale, al lavoro altamente specializzato o ai trasferimenti intrasocietari. Inoltre, diversamente dai cittadini canadesi, ai cittadini turchi è richiesto un visto in corso di validità per entrare in Unione europea. Ciononostante, al momento la Turchia e l'UE stanno negoziando un accordo di liberalizzazione dei visti, che potrebbe emergere in un prossimo futuro e potrebbe agevolare le richieste di viaggio tra le due parti. Tuttavia, l'accordo di associazione permette il graduale accumulo dei diritti di residenza per i lavoratori turchi legalmente impiegati in un paese dell'Unione europea e debitamente registrati come appartenenti alla sua forza lavoro, come anche per i familiari dei lavoratori. Come accade per i cittadini di altri paesi terzi, anche i cittadini turchi beneficiano delle norme UE in tema di coordinamento del welfare all'interno dell'Unione europea. Sebbene l'accordo di associazione non preveda

la protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri, la Turchia ha cercato di uniformare la propria legislazione a quella comunitaria in tema di protezione dei consumatori e di diritti dei passeggeri, anticipando il suo futuro ingresso nell'UE. Inoltre, i diritti d'accesso alle istituzioni UE, che non dipendono dal possesso della cittadinanza UE, potrebbero essere mantenuti dal momento che possono essere esercitati da qualsiasi persona residente dell'Unione europea.

Analisi dei diritti

Di tutti gli scenari presi in esame, il **diritto di ingresso** è assicurato a pieno titolo, in condizioni di parità con la completa appartenenza all'UE, soltanto coi modelli norvegese e svizzero, come anche secondo l'ormai accantonata Nuova intesa per il Regno Unito nell'UE³. Né l'accordo di libero scambio canadese con l'UE, né l'accordo turco di associazione con l'UE permettono il libero movimento di persone. Pertanto, il diritto di ingresso di cittadini dell'Unione europea in Canada e in Turchia rimane soggetto alle loro rispettive legislazioni in tema di immigrazione. Allo stesso modo, il diritto di ingresso nell'Unione europea da parte di cittadini provenienti da questi due paesi è sottoposto alle norme comuni in tema di ingresso all'interno dell'area Schengen o alla legislazione nazionale sull'immigrazione se si entra in uno stato membro UE fuori dall'area Schengen.

Per quanto concerne il **diritto di residenza**, l'appartenenza all'Unione europea è l'unico scenario all'interno del quale si può godere di questo diritto. Nonostante il diritto di residenza sia garantito dagli accordi UE con Norvegia e Svizzera, è comunque soggetto a particolari disposizioni. La Nuova intesa per il Regno Unito, ormai messa da parte, avrebbe anche imposto ulteriori restrizioni al diritto di residenza dei cittadini dell'Unione europea. Ai sensi degli accordi presi col Canada e la Turchia, è previsto solamente un parziale accesso a questo diritto tramite le vigenti norme UE in ambito migratorio che consentono di godere del diritto di residenza ai cittadini di paesi terzi se sono lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali e lavoratori in trasferimento intrasocietario, ma anche se sono impegnati nella ricerca, negli studi, in scambi per studenti, in tirocinio non retribuito o volontariato.

³ Nella figura sotto, i cerchi verdi indicano l'accesso pieno a un particolare diritto; il cerchio arancione indica che esiste un accesso parziale o volontario a questa speciale disposizione/restrizione, mentre il cerchio rosso indica che nessun accesso è consentito.

Figura 1: Diritto di ingresso





Figura 2: Diritto di residenza



Per quanto concerne il **diritto al lavoro**, le disposizioni per Norvegia e Svizzera prevedono il libero movimento dei lavoratori in modo analogo alle regole imposte ai paesi membri dell’Unione europea. In tutti gli altri scenari considerati questo diritto è garantito solo in maniera parziale. La Nuova intesa per il Regno Unito avrebbe introdotto notevoli restrizioni all’accesso ai sussidi per i lavoratori immigrati dall’UE appena arrivati in Regno Unito. Né l’accordo con il Canada né quello con la Turchia garantiscono un generale diritto al lavoro a vantaggio dei cittadini UE in queste nazioni, e viceversa nel caso dei cittadini canadesi e turchi intenzionati a lavorare nell’Unione europea. In ogni caso, l’accordo di libero scambio siglato dal Canada con l’UE cerca di agevolare lo scambio su base temporanea di figure professionali come esperti o alti dirigenti. Il diritto dei cittadini turchi a trasferirsi in un paese dell’Unione europea per intraprendere il loro primo impiego è regolato dalle norme vigenti nel paese in cui il lavoro si svolge, a meno che questi cittadini non risultino familiari di un cittadino UE: in tal caso, godono degli stessi diritti del loro parente cittadino dell’Unione. Comunque, dopo aver lavorato in un paese UE per almeno un anno, il lavoratore turco comincia ad accumulare diritti lavorativi in Unione europea.

Figura 3: Diritto al lavoro





Figura 4: Diritto al welfare



Il **diritto al welfare** fornisce tre modelli diversi di partecipazione. I modelli norvegese e svizzero incorporano la legislazione europea in tema di coordinamento del diritto al welfare sia a vantaggio dei cittadini europei residenti in questi paesi e sia dei cittadini norvegesi e svizzeri residenti in Unione europea. La Nuova intesa per il Regno Unito avrebbe permesso al governo britannico di limitare l'accesso per i migranti provenienti dall'Unione e da poco arrivati in Regno Unito, ma senza che restrizioni simili si applicassero automaticamente ai cittadini britannici che vivono altrove in UE. L'accordo di associazione con la Turchia, inoltre, estende i benefici delle norme comunitarie sul coordinamento del welfare ai lavoratori turchi in UE. Sebbene le norme non siano pienamente implementate, l'Unione europea ha esteso la validità delle sue regole a tutti i cittadini di paesi terzi residenti in un paese membro dell'Unione. Inoltre, i cittadini UE che vivono in Turchia non possono godere pienamente dei benefici delle norme UE sul coordinamento del welfare. Al contrario, l'accordo di libero scambio tra Canada e UE non prevede alcuna norma in tema di coordinamento del welfare. Inoltre, i diritti assistenziali dei cittadini UE in Canada sono stabiliti esclusivamente dalla legislazione canadese, mentre i diritti assistenziali dei cittadini canadesi che vivono in Unione europea sono disciplinati dalla legislazione del paese in cui lavorano o risiedono, fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie in tema di coordinamento del welfare.

Il **diritto di esercitare un'attività e di prestare servizi** all'interno dell'Unione europea, insieme alle norme sulla protezione dei consumatori e ai diritti dei passeggeri, prevedono due gradi di partecipazione all'interno degli scenari presi in esame. Solo l'appartenenza all'UE e gli accordi con la Norvegia conferiscono ai cittadini il diritto di stabilirsi in un altro paese in via permanente per ragioni professionali o per prestare servizi su base temporanea. Allo stesso modo, l'intero complesso delle norme UE per i consumatori e i diritti dei passeggeri sono garantiti dall'appartenenza all'Unione e dalla partecipazione norvegese al SEE, mentre in tutti gli altri scenari è consentito solo un parziale accesso a questi diritti. La Nuova intesa per il Regno Unito non avrebbe modificato questi diritti.

Gli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione europea non consentono alle aziende svizzere di stabilire liberamente la loro attività dentro l'UE e viceversa. In ogni caso, consentono agli individui di stabilirsi in Svizzera per un lavoro su base autonoma o di prestare servizi a clienti che risiedono in quel paese. La Svizzera ha inoltre deciso di aderire volontariamente ad alcune norme UE sulla protezione dei consumatori e applica pienamente il complesso dei diritti UE per i passeggeri del trasporto aereo.

L'accordo di libero scambio siglato dal Canada con l'UE permette gli scambi frontalieri di servizi prestati da aziende e individui, sebbene vengano esclusi alcuni settori delicati. Le aziende canadesi intenzionate a prestare beni e servizi dentro l'Unione europea e viceversa devono attenersi alle pertinenti norme in materia di protezione dei consumatori della nazione in cui operano. Inoltre, i vantaggi delle norme UE in materia di protezione dei consumatori non sono riservati ai soli cittadini comunitari, ma si applicano anche ad ogni

persona che acquisti beni o servizi all'interno dell'Unione europea, il che potrebbe includere, ad esempio, cittadini canadesi o turchi che vivono dentro l'UE. Infine, il Canada non è vincolato al rispetto dell'insieme dei diritti UE per i passeggeri, ma essi si applicano sia ai passeggeri che viaggiano con vettori aerei canadesi e iniziano il loro tragitto all'interno dei territori del SEE, sia a qualsiasi vettore aereo canadese che possiede una licenza valida per operare in un paese all'interno dello Spazio economico europeo.

L'accordo di associazione con la Turchia contiene disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, ma devono ancora essere implementate. Al momento, le condizioni secondo le quali i cittadini turchi possono esercitare un'attività commerciale e prestare servizi in uno stato membro dell'UE sono stabilite dalle legislazioni nazionali, e viceversa per quanto concerne i cittadini dell'Unione europea che vogliono esercitare un'attività commerciale in Turchia. Nell'ambito della protezione dei consumatori, la Turchia sta cercando di uniformare le sue regole con quelle in vigore nell'UE. Ad esempio, la Turchia ha adottato un regolamento in tema di diritti dei passeggeri del trasporto aereo allineato al complesso dei diritti dei passeggeri valido nell'Unione europea. Le norme UE si applicano anche ai passeggeri in viaggio su qualsiasi volo partito dallo Spazio economico europeo che atterri in territorio turco.

Figura 5: Diritto di esercitare un'attività, la protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri





Figura 6: Diritto alla non-discriminazione




Il **diritto alla non-discriminazione** sulla base di nazionalità, di origini razziali o etniche, di religione o di credo, di disabilità, di età o di orientamento sessuale è integralmente garantito con l'appartenenza all'Unione europea. Secondo tutti gli altri scenari, sono previste alcune disposizioni reciproche che proibiscono la discriminazione, sostanzialmente per motivi di nazionalità, tra i cittadini delle nazioni citate e i cittadini UE, ma la maggior parte degli strumenti giuridici attivamente volti a combattere la discriminazione non sono applicabili all'interno degli altri scenari.

Figura 7: Diritti politici e di voto



Figura 8: Accesso alle istituzioni UE



I **diritti politici e di voto**, incluso il diritto di candidarsi e votare alle elezioni parlamentari e locali nell'Unione europea, di richiedere protezione consolare da parte di un altro paese membro UE all'estero e di partecipare alle iniziative dei cittadini europei, sono riservati ai paesi appartenenti all'Unione europea. La Nuova intesa per il Regno Unito nell'UE non avrebbe modificato questi diritti. All'interno di tutti gli altri scenari, nessuno di questi diritti può essere esercitato da cittadini di questi paesi che vivono in UE o viceversa, in quanto vincolati dal possesso della cittadinanza europea.

Infine, ciò che in questo studio è definito **"accesso alle istituzioni UE"** riguarda i diritti che permettono ai cittadini di interagire con le istituzioni dell'Unione europea, di presentare petizioni in collaborazione con il Parlamento europeo, di avanzare reclami alla Commissione europea, di richiedere l'accesso a documenti pubblici dell'UE o, in casi di inadeguata gestione da parte delle istituzioni europee, chiedere un risarcimento dinanzi al Mediatore europeo (Ombudsman). Questi diritti non sarebbero stati modificati in caso di attivazione della Nuova intesa per il Regno Unito. Inoltre, questi diritti di accesso possono essere esercitati dai cittadini di qualsiasi stato non appartenente all'Unione europea, a patto che risiedano dentro l'Unione. Con l'eccezione del modello norvegese, gli altri scenari non conferiscono alcun diritto di corrispondenza con le istituzioni nazionali ai cittadini UE che risiedono in Svizzera, Canada o Turchia.

Conclusioni

Come dimostra la nostra analisi, non esiste alcuna "alternativa migliore" all'appartenenza all'Unione europea, nell'ambito della quale tutti i diritti UE di cui godono i cittadini comunitari in Regno Unito e i cittadini britannici dentro l'Unione europea possono essere pienamente assicurati. In ognuno degli scenari descritti, questi diritti sono garantiti in misura diversa. Si rivelerà necessario dunque, nel corso dei negoziati per l'uscita, operare una scelta per stabilire quali diritti dovranno essere conservati. In ogni caso, bisognerebbe tenere in considerazione che questo studio analizza soltanto i modelli di accordo esistenti

siglati tra l'UE e altri paesi; dunque non va escluso che, nel corso dei negoziati per l'uscita, possano essere prese in esame altre tipologie di intesa. Mentre l'opzione di Brexit più leggera, con conservazione completa o quasi completa della libertà di movimento delle persone, non appare realistica al momento della stesura di questo documento, sarebbe necessario impegnarsi a difendere i diritti acquisiti dai cittadini UE che già vivono in Regno Unito e dai cittadini britannici che vivono in un paese dell'Unione, per poter affrontare l'incertezza giuridica vissuta da questi gruppi. Inoltre, si dovrebbero discutere strategie per agevolare la mobilità e gli scambi tra Unione europea e Regno Unito, tenendo in considerazione che la libertà di movimento è ancora percepita come la conquista più positiva dell'UE dai cittadini di tutta l'Unione, incluso il Regno Unito⁴.

In ultima istanza, per qualsiasi scelta si opti, sarebbe necessario raggiungerla grazie a una stretta consultazione con cittadini, parti sociali e rappresentanti eletti, e non dovrebbe essere condotta esclusivamente dai governi senza una sufficiente considerazione delle preoccupazioni di coloro che saranno più toccati: i cittadini d'Europa.

Accesso al sistema dei fondi UE: Risultati principali

Anche la seconda parte dello studio, che analizza l'impatto della Brexit sull'accesso al sistema dei fondi dell'Unione europea per enti con sede in Regno Unito, prende in esame tutti gli scenari sopra citati, ma anche altre due opzioni. Il primo scenario aggiuntivo riguarda i paesi adiacenti all'Unione europea, che godono di un trattamento privilegiato per quanto concerne l'accesso al sistema dei fondi UE rispetto ad altre regioni del mondo, in ragione della loro vicinanza all'UE. Il secondo scenario aggiuntivo riguarda i programmi di cooperazione e sviluppo dell'UE, i cui beneficiari principali sono i paesi in via di sviluppo.

Dalla nostra analisi emerge che la Brexit non dovrebbe causare conseguenze drammatiche sull'accesso al sistema dei fondi UE se il Regno Unito accettasse di contribuire al finanziamento del budget europeo, al fine di mantenere la partecipazione delle sue organizzazioni e dei suoi cittadini nei vari programmi di finanziamento creati dall'Unione. Questo può essere ottenuto tramite un accordo onnicomprensivo che permetterebbe al Regno Unito di assicurare la sua partecipazione alla maggioranza dei programmi UE oppure, in alternativa, sulla base di accordi bilaterali siglati con l'UE nel rispetto dei singoli programmi. Gli unici programmi comunitari di finanziamento dai quali il Regno Unito sarà automaticamente escluso a seguito della Brexit sono sia gli schemi di finanziamento all'interno dei Fondi strutturali e di investimento europei, sia quelli relativi alle politiche comuni UE in tema di pesca e agricoltura, accessibili esclusivamente dagli Stati membri UE. Ciononostante, considerando la recente esperienza della Svizzera a seguito del

⁴ Commissione europea (2016), "Opinione pubblica in Unione europea", *Eurobarometro standard* 86, autunno 2016, p.25. [Online] Consultabile su: <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/76422>.

referendum in merito ai controlli sui migranti dall'UE, l'imposizione di restrizioni alla libertà di movimento, o la sua completa eliminazione, comporterà che le organizzazioni britanniche non potranno più essere idonee a partecipare ad alcuni programmi di finanziamento secondo gli stessi termini con cui vi accedono oggi.

Qualsiasi sia la soluzione su cui si troverà l'accordo, è nell'interesse sia del Regno Unito sia dell'Unione europea assicurarsi che il Regno Unito continui a contribuire al budget europeo, in modo tale che gli enti con sede in Regno Unito possano conservare la loro partecipazione ai progetti europei, insieme ai loro pari all'interno dell'Unione europea.

Per ulteriori informazioni a proposito dei diversi modelli di partecipazione ai programmi di finanziamento UE, è possibile consultare lo studio integrale.

Oltre otto mesi dopo il referendum britannico sull'UE, i dettagli delle future relazioni del Regno Unito con l'Unione europea devono essere ancora messi a punto. Molteplici studi hanno analizzato le conseguenze economiche della Brexit, tuttavia nessuno di questi si è impegnato in un'approfondita analisi delle implicazioni dell'uscita sui diritti dei quasi 4,5 milioni di cittadini dell'UE fortemente colpiti dalla Brexit, ovvero i cittadini dell'Unione che attualmente vivono nel Regno Unito e i britannici che vivono in altri paesi dell'UE. Questo studio intende far luce sui diversi scenari a cui potrebbero andare incontro i diritti dei cittadini, per aiutare questi ultimi a individuare l'opzione migliore per loro e permettere loro di esercitare pressioni sui rappresentanti politici, sia prima sia durante i negoziati per l'uscita britannica dall'Unione europea.

